

CAMERA DEI DEPUTATI N. 271

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale
delle imprese che non utilizzano lavoro minorile

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende non disperdere il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura in merito al problema dello sfruttamento del lavoro minorile.

La Commissione lavoro della Camera dei deputati, infatti, durante la XIII legislatura ha svolto una indagine conoscitiva finalizzata ad aiutare l'attività del Governo nella evidenziazione della tipologia e nella rilevazione quantitativa del fenomeno. Tale indagine era collegata alla *global march*, iniziativa internazionale che si accompagnava allo sforzo della Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per contrastare le forme più intollerabili di lavoro dei fanciulli. Nel quadro del costante impegno del nostro Paese nella lotta al lavoro minorile, da ultimo va menzionato come tale finalità sia stata confermata nella Conferenza dell'OIL tenutasi a Ginevra nel 1998.

Tutte queste iniziative partono dalla consapevolezza del fatto che i bambini e le bambine sono una ricchezza da tutelare e da difendere nella propria integrità di persone, quali indispensabili risorse per il futuro dei loro rispettivi Paesi ai quali, quindi, si devono poter garantire le risorse per la loro istruzione. Deve essere ben chiaro come in un mondo sempre più globale, in cui la capacità di competere passa attraverso la capacità delle classi dirigenti dei singoli Paesi, diventi sempre più inaccettabile che, al di là delle diverse condizioni economiche di partenza, si possano accettare disparità sociali tanto profonde da ipotecare ogni possibilità di sviluppo di tali Paesi; il futuro di ogni Paese sta scritto nella possibilità dei bambini di oggi, adulti di domani, di avere opportunità di vita e di istruzione.

Lo sfruttamento dei bambini è collegato, quindi, non tanto a capacità tecniche,

ma proprio alla possibilità di manipolarli più facilmente. Il datore di lavoro ha una posizione predominante di coercizione nei confronti del bambino e infatti il loro sfruttamento è quasi sempre accompagnato a forme di vera e propria schiavitù con retribuzione assente o inadeguata e a condizioni subumane dei luoghi di lavoro.

L'impegno del nostro Paese sulla grave questione può acquisire maggiore credibilità ed efficacia prevedendo anche uno strumento con valenza volontaria che abbia caratteristiche educative e di informa-

zione nei confronti dei consumatori, quale è il marchio etico da apporre sui prodotti esenti da lavoro minorile. Il marchio etico può rappresentare, in un mercato in cui il consumatore risulta più evoluto ed attento anche con riferimento ai valori morali riferibili al bene acquistato, un fattore che può concorrere a favore di scelte consapevoli e rispettose dei diritti fondamentali dell'uomo.

La creazione e l'utilizzo di un marchio etico con il quale si possono distinguere prodotti e servizi esenti da lavoro minorile vuole rendere palese questo obiettivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica italiana riconosce il valore irrinunciabile della persona e dei suoi diritti umani, economici, sociali e sindacali, nonché dell'integrità ambientale, secondo quanto previsto nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, ne vigila l'osservanza e ne promuove l'applicazione anche attraverso la diffusione di una cultura della democrazia economica e della responsabilità da parte dei consumatori e delle imprese.

2. La Repubblica italiana promuove e sostiene ogni azione a tutela dei diritti umani in ambito lavorativo, specie dell'infanzia e dei minori, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948, e della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Quale membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), essa promuove la diffusione e il rispetto dei principi e dei diritti enunciati nella Costituzione dell'OIL e nell'annessa Dichiarazione di Filadelfia, del 10 maggio 1944, concernente le finalità e gli obiettivi dell'OIL, nonché nelle convenzioni in materia di lavoro. La Repubblica italiana promuove in particolare il rispetto della Convenzione dell'OIL n. 138 del 1973 sull'età minima per l'assunzione all'impiego, resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157; della Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella ottantaseiesima sessione tenutasi a Ginevra il 18 giugno 1998; della Convenzione dell'OIL n. 182, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, e della

raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'OIL durante la ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999, rese esecutive con legge 25 maggio 2000, n. 148. La Repubblica italiana rispetta, promuove e realizza, anche in conformità alla Costituzione dell'OIL, i principi riguardanti i diritti fondamentali recepiti nelle predette convenzioni, relativi alla libertà di associazione e al riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, alla eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio, alla abolizione effettiva del lavoro minorile ed alla eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, nonché nelle convenzioni e nei trattati internazionali bilaterali e multilaterali ratificati e vigenti in materia di diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali, contro la tortura ed ogni altro trattamento crudele, inumano e degradante, e in materia di eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, di eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e di tutela dei diritti dei minori.

3. Le imprese, nelle proprie attività all'estero, adottano un codice di comportamento coerente con i principi affermati dalle convenzioni di cui al comma 2.

ART. 2.

(Marchio di conformità sociale).

1. È istituito un sistema di certificazione d'impresa, finalizzato al rilascio di un marchio di conformità sociale, attestante che l'impresa, nonché i fornitori, i subfornitori e i soggetti operanti su licenza della medesima, non impiegano, né in Italia né all'estero, nell'attività lavorativa, sia a tempo pieno che a tempo parziale, minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o comunque di età inferiore ai quindici anni.

2. Il marchio di conformità sociale di cui al comma 1 è rilasciato su domanda ed a spese dell'impresa, sotto forma di logo-

tipo, da organismi di certificazione accreditati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La dichiarazione del responsabile dell'impresa relativa alla rispondenza dell'impresa medesima ai requisiti di cui al comma 1 costituisce condizione per il rilascio del marchio. La dichiarazione, resa mediante la sottoscrizione di un testo predisposto secondo modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, è allegata al bilancio della società, di cui costituisce parte integrante, e deve essere rinnovata annualmente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, degli affari esteri e per la solidarietà sociale, da emanare entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti le caratteristiche tecniche del logotipo, compresa la durata di validità del suo riconoscimento, e i criteri per l'accreditamento degli organismi di certificazione di cui al comma 2, nonché le modalità per il rilascio del marchio di conformità sociale, improntate ai criteri della semplificazione, della tempestività e del non aggravio degli adempimenti e degli oneri burocratico-amministrativi per le imprese richiedenti.

5. Il marchio di conformità sociale riguarda l'impresa e non i singoli prodotti e può essere richiesto anche per attività d'impresa svolte interamente nell'ambito del territorio nazionale.

ART. 3.

(Incentivi e agevolazioni alle imprese).

1. Ferme restando le competenze trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di incentivi alle imprese ai sensi degli articoli 19, 30, comma 2, 31, 34, comma 3, 41 e 48

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il possesso del marchio di conformità sociale di cui all'articolo 2 costituisce titolo di preferenza nella concessione di contributi e di qualsiasi altra agevolazione a favore delle imprese, a valere su fondi pubblici.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 2000, n. 209. Incentivi e agevolazioni ai Paesi in via di sviluppo).

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, dopo le parole: « mezzo di risoluzione delle controversie » sono inserite le seguenti: « , ad impedire l'impiego di lavoro minorile da parte delle imprese ubicate nel proprio territorio ».

2. Il rispetto delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge è requisito essenziale per il riconoscimento della qualifica di Paese prioritario nell'ambito delle politiche e delle attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica e costituisce titolo di preferenza nell'utilizzo dei servizi commerciali e finanziari dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa), della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo (FINEST Spa) e delle camere di commercio all'estero per l'interscambio con l'Italia, da parte delle imprese estere interessate.

ART. 5.

(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287).

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di viola-

zione dei principi e delle regole della libera concorrenza connesse al mancato rispetto, in Italia o all'estero, dei fondamentali diritti umani, economici, sociali e sindacali, indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia »;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis (*Pratiche lesive della concorrenza di carattere sociale*). 1. — Sono considerati pratiche lesive della concorrenza gli atti posti in essere dalle imprese, in Italia o all'estero, in contrasto con i principi in materia di diritti umani, economici, sociali e sindacali, nonché di lavoro minorile, indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia »;

c) all'articolo 12, comma 1, le parole: « negli articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 2, 3 e 3-bis »;

d) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « agli articoli 2 o 3 », sono inserite le seguenti: « o 3-bis »;

e) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: « agli articoli 2 o 3 », sono inserite le seguenti: « o 3-bis ».

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rilascio del marchio di conformità sociale in frode alla legge è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. L'attestazione del falso nella dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

3. Chiunque fa uso del marchio di conformità sociale in frode alla legge è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

4. Il giudice ordina la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

5. La condanna per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 comporta la perdita del marchio di conformità sociale e la restituzione degli incentivi e delle agevolazioni eventualmente percepiti dall'impresa ai sensi dell'articolo 3.

ART. 7.

(Consulta in tema di conformità sociale e lavoro minorile).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta in tema di conformità sociale e lavoro minorile, di seguito denominata « Consulta ».

2. La Consulta è composta da 17 membri, di cui:

a) quattro rappresentanti di associazioni imprenditoriali;

b) quattro rappresentanti di sindacati;

c) quattro rappresentanti di associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché di organismi di cooperazione internazionale e per la difesa dei diritti umani;

d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, nonché un rappresentante del Ministro per la solidarietà sociale.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera d), sono nominati dai rispettivi Ministri.

4. I rappresentanti degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione degli enti medesimi.

5. I membri della Consulta durano in carica due anni e non possono essere nominati per più di due volte.

6. La Consulta elegge al suo interno il presidente e un segretario. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.

7. Ai membri della Consulta sono riconosciuti il rimborso delle spese di viaggio e un gettone di presenza il cui importo è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai membri della Consulta che siano lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, sono garantiti adeguati permessi non retribuiti.

8. La Consulta programma, per conto e su indicazione del Governo:

a) campagne pubblicitarie volte a diffondere la conoscenza del marchio di conformità sociale;

b) campagne di sensibilizzazione dei consumatori e degli imprenditori, nazionali ed esteri, sul rispetto delle convenzioni internazionali in tema di diritti del lavoro;

c) iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile nel mondo;

d) campagne volte al sostegno di iniziative istituzionali e della società civile in favore del miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e delle comunità povere, incluse le azioni volte alla riabilitazione dei bambini lavoratori italiani e stranieri.

9. È istituito presso la Consulta il registro nazionale delle imprese certificate di cui al comma 2 dell'articolo 2.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, determinato nella misura massima di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001800